



CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)
Servizio Amministrativo LL.PP.

Modifica del Regolamento dell'Amministrazione Comunale sulle
modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-
appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvato con Delibera C.C. n. 34 del 30/04/2004

Avola, lì

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Area 4

Modifica del Regolamento dell'Amministrazione Comunale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1

1. E' istituito presso l'Amministrazione del Comune di Avola (SR) l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori di importo fino a 150.000,00 euro, mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

2.L'Albo, oggetto del presente Regolamento, è suddiviso negli elenchi appresso riportati:

- 2.1) elenco n.1 – lavori in terra;
- 2.2) elenco n.2 – demolizioni di opere;
- 2.3) elenco n.3 – verde e arredo urbano;
- 2.4) elenco n. 4- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- 2.5) elenco n.5 – opere di ingegneria naturalistica;
- 2.6) elenco n.6 – lavori marittimi, lavori fluviali, lavori di dragaggio, lavori di sistemazione idraulica e di bonifica;
- 2.7) elenco n.7 - pulizia di acque marine, lacustri e fluviali;
- 2.8) elenco n.8 – scavi archeologici;
- 2.9) elenco n.9 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- 2.10) elenco n.10 – lavori edili;
- 2.11) elenco n.11 – impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie;
- 2.12) elenco n.12 – impianti termici e di condizionamento;
- 2.13) elenco n.13 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
- 2.14) elenco n.14 – impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- 2.15) elenco n.15 – impianti elettromeccanici trasportatori;
- 2.16) elenco n. 16 – impianti pneumatici ed antintrusione;
- 2.17) elenco n.17 – coperture speciali;
- 2.18) elenco n.18 – opere d'arte nel sottosuolo;
- 2.19) elenco n.19 – attività imprenditoriale per rilevamenti topografici speciali e indagini geognostiche;
- 2.20) elenco n.20 – lavori stradali;
- 2.21) elenco n.21 – impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- 2.22) elenco n.22 – segnaletica stradale non luminosa verticale, orizzontale e complementare;
- 2.23) elenco n.23 – barriere e protezioni stradali;
- 2.24) elenco n.24 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- 2.25) elenco n.25 – opere strutturali speciali;
- 2.26) elenco n.26 – apparecchiature strutturali speciali;
- 2.27) elenco n.27 – acquedotti, fognature, gasdotti, opere di irrigazione, opere di potabilizzazione, captazione e di evacuazione delle acque;

2.28) elenco n.28 – impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti di pubblica illuminazione;

ARTICOLO 2

1. Sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale;
- b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al registro prefettizio;
- c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
- d) per le imprese in possesso di attestazione SOA: certificato di attestazione di qualificazione "SOA" contenente l'indicazione delle attività specificata della ditta.

ARTICOLO 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Avola, corredandola con i seguenti documenti e certificati:

- a) attestazione di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lett. a), certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lett. b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lett. c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di 150.000 Euro ridotti del 50 %;
- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. L'Amministrazione comunale, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione Comunale emana il provvedimento di iscrizione

all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

4. L'impresa è tenuta ad indicare nell'istanza di iscrizione all'Albo l'elenco nel quale intende essere iscritta.

5. Una stessa impresa può chiedere di essere iscritta in più di un elenco.

ARTICOLO 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione Comunale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ARTICOLO 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.4.

2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lett. d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

ARTICOLO 6

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 7

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune di Avola spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Avola. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2) Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimo-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno 5 imprese, l'Amministrazione Comunale può invitare imprese non iscritte all'albo, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

ARTICOLO 8

1. Il presente regolamento, sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto modifica e sostituisce quello approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30.04.2004.

2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate all'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Avola approvato con Delibera del C.C. n.34 del 30.04.2004.

3. Per le operazioni di gara di cui al presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale sui lavori pubblici.

4. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942 n. 262, viene pubblicato, successivamente alla esecutività della Delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrando in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ARTICOLO 9

Entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento sarà pubblicato apposito avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Avola.

Avola, 31 marzo 2009

SCHEMA DI ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Spett.le **COMUNE DI AVOLA**
Corso Garibaldi n° 82
96012 – **AVOLA** (SR)

FORMAZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Ai sensi dell'art.24 bis della legge 109/94 come recepita dalla legge regionale 7/2002 e modificata dalla L.R. 7/2003

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO

Il sottoscritto _____
Nato a _____
il ___/___/___, residente a _____
in Via _____
nella qualità di _____ dell'Impresa _____
con sede in _____ Via _____
Tel. _____/_____ Fax _____/_____
C.A.P. _____ P. IVA _____.

CHIEDE

L'iscrizione dell'impresa rappresentata nell'*Albo delle Imprese di fiducia* dell'Ente per l'affidamento dei lavori da effettuare ai sensi del "Regolamento sul Cottimo-appalto" nei casi e nei limiti di importo previsti dalla Legislazione Regionale vigente in materia e con i criteri e le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina dei contratti" per le categorie di lavori, ai sensi del D.P.R. 34/2000, sotto indicate

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (barrare la casella che interessa)

- che l'impresa è in possesso di attestazione SOA;
- che l'impresa è iscritta da almeno due anni nell'Albo separato delle imprese artigiane;

- che la società cooperativa è iscritta da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
- che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio precedente la presente dichiarazione è pari a € _____

ELENCO ALLEGATI ALL'ISTANZA

- Copia autentica dell'attestazione SOA (se in possesso);
- Certificato della CCIAA non anteriore a sei mesi da dove risulti l'iscrizione da almeno due anni nell'albo separato delle imprese artigiane (se impresa artigiana);
- Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da dove risulti l'iscrizione da almeno due anni alla sezione produzione e lavoro (se cooperativa);
- Copia delle dichiarazioni IVA, o altro documento idoneo a dimostrazione l'ammontare dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente l'autocertificazione (per le imprese che non rientrano nei casi precedenti);

inoltre dovrà essere prodotto

- a)** per tutte le imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- b)** per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- c)** per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- d)** certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di cecità in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- e)** per tutte le imprese il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575.

_____ lì _____

FIRMA